

CONVENZIONE TRA INFRASTRUTTURE, RECUPERO, ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE – I.R.E S.P.A E A.S.L.5 SPEZZINO DEL 04/06/2013 E ADDENDUM DEL 5 MAGGIO 2016 PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DELLA SPEZIA

Oggetto:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ISPETTORE DI CANTIERE,  
AI SENSI DELL'ART. 101 COMMA 5 DEL D.LGS. 50/2016, INERENTE  
ALL'INTERVENTO  
PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DELLA SPEZIA

Titolo:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Doc. n: I0001/ESE/APL/SPC/R001

Rev.	Data	Sez.	Pag.	Redatto	Controllato	Approvato	Descrizione
A	19/05/16	9	9	IRE	MI	SB	Per Commenti
1	04/07/16	9	13	IRE/RC		SB	Per emissione

## INDICE

<b>1</b>	<b>INTRODUZIONE</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>OGGETTO DELL'APPALTO</b>	<b>3</b>
2.1	LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO.	3
2.2	DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE	4
2.3	REQUISITI	5
<b>3</b>	<b>TERMINI DI ESECUZIONE E DURATA DELL'APPALTO</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO E OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>PRESCRIZIONI GENERALI</b>	<b>6</b>
5.1	RESPONSABILITÀ	7
5.2	SUBAPPALTO	7
5.3	POLIZZA ASSICURATIVA	7
5.4	GARANZIA DEFINITIVA	7
5.5	CONTROLLO	8
5.6	PENALI ED ESECUZIONE IN DANNO.	8
5.7	RISOLUZIONE CONTRATTUALE	9
5.8	SOSPENSIONE	9
5.9	DIVIETI	10
5.10	CONTESTAZIONI	10
5.11	STIPULA DEL CONTRATTO	10
5.12	ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	10
5.13	RECESSO UNILATERALE E SOSPENSIONE.	11
5.14	FORO COMPETENTE	11
<b>6</b>	<b>CORRISPETTIVO PER I SERVIZI</b>	<b>11</b>
<b>7</b>	<b>PAGAMENTI</b>	<b>11</b>
<b>8</b>	<b>DANNI</b>	<b>12</b>
<b>9</b>	<b>APPROVAZIONE DELLE CLAUSOLE ONEROSE</b>	<b>13</b>

## 1 INTRODUZIONE

ASL5 Spezzino con convenzione del 4 giugno 2013 ha individuato I.R.E. S.p.A. quale stazione appaltante (di seguito Stazione Appaltante”) per la realizzazione dei lavori del Nuovo Ospedale della Spezia in località Felettino (di seguito anche l’”Ospedale”).

In data 21/05/2015 è stato stipulato il contratto d'appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori dell'Ospedale con il raggruppamento temporaneo di imprese Pessina Costruzioni S.p.A. (capogruppo), Gruppo P.S.C. S.p.A. (mandante) e Coop service s. coop. p.a.

Con la sottoscrizione di Addendum alla predetta convenzione del giugno 2013, in data 5 maggio 2016, ASL 5 Spezzino ha inoltre incaricato I.R.E. S.p.A. dello svolgimento delle attività di Direzione dei Lavori dell'Ospedale.

I.R.E. S.p.A. ha istituito l'Ufficio di Direzione Lavori per l'intervento relativo alla realizzazione dell'Ospedale composto tra gli altri:

- dal Direttore dei Lavori, responsabile del coordinamento delle attività specialistiche;
- il Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva;
- il Direttore Operativo delle opere strutturali e sismiche;
- il Direttore Operativo delle Opere Edili;
- il Direttore Operativo degli Impianti termo meccanici;
- il Direttore Operativo degli impianti elettrici e speciali;
- un ispettore di cantiere.

Data l'entità e complessità dei lavori per la realizzazione del nuovo ospedale della Spezia, IRE intende individuare l'aggiudicatario di un servizio consistente nelle funzioni di almeno due ulteriori figure di ispettore di cantiere, come meglio descritto nel seguito.

Il presente documento contrattuale (di seguito “Capitolato”) enuncia e fissa le norme e le prescrizioni tecniche generali per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'Appalto.

## 2 OGGETTO DELL'APPALTO

Conferimento dell'incarico professionale relativo ai servizi per il ruolo di due Ispettori di Cantiere, ai sensi dell'art. 101 comma 5 del D.lgs. 50/2016, inerente l'intervento di realizzazione del nuovo Ospedale della Spezia in località Felettino (di seguito “Ospedale”).

### 2.1 Localizzazione e descrizione sintetica dell'intervento.

L'area di intervento prevista per la nuova collocazione dell'Ospedale della Spezia, denominata “Felettino”, è collocata ai margini nord dell'area urbana della Spezia, alle pendici del monte Albano, in corrispondenza dei primi rilievi collinari e montuosi che bordano verso nord la piana costiera della Spezia, nel quartiere denominato Felettino ove è già esistente un fabbricato ospedaliero dismesso.

Sul versante sud il sito è delimitato dal fondovalle del torrente Dorgia, che costeggia via del Forno, mentre a est è circoscritto da via dello Stringo e via dei Pilastri. A nord dell'area il

territorio è occupato da bosco ceduo degradato.

A nord e ovest l'area è delimitata da zone agricole prevalentemente boschive più dense mano a mano che si sale verso la sommità della collina e per una zona lineare lungo il fondo valle.

All'interno dell'area di intervento si trova l'edificio esistente dell'ospedale del Felettino con ingresso principale a quota 48 m slm. La strada di accesso, che da via del Forno sale verso l'edificio ospedaliero, parte da fondo valle superando la barriera di ingresso fiancheggiata dall'edificio della portineria.

Tra l'ospedale e Via del Forno si trova il parco con delle alberature di pregio con strutture tipiche dei giardini all'italiana.

Oltre all'area a nord di Via del Forno, vi è un'altra area di proprietà del Comune di La Spezia, su Via di Buonviaggio, dove verrà realizzato un parcheggio, a servizio dell'ospedale.

L'intervento prevede la demolizione dell'ospedale esistente e la realizzazione del nuovo ospedale completo di tutte le opere accessorie al suo funzionamento.

In particolare, i lavori per la realizzazione del nuovo ospedale prevedono:

- demolizione dell'attuale Ospedale Felettino e dei manufatti adiacenti;
- demolizione delle abitazioni e delle opere d'arte ricadenti nell'area di intervento;
- sistemazione idraulica dei rii che attraversano l'area d'intervento;
- opere di sistemazione a verde e arredo urbano;
- risoluzione delle interferenze delle nuove opere con i sottoservizi esistenti e predisposizione di opere per l'alloggiamento di nuove reti impiantistiche;
- costruzione del nuovo edificio dell'ospedale di La Spezia di 520 posti letto;
- costruzione edificio per la localizzazione degli impianti tecnologici;
- realizzazione piattaforma per elisoccorso;
- realizzazione parcheggi;
- realizzazione viabilità interna e relative opere di sostegno necessarie.

La realizzazione dell'Ospedale è stata suddivisa in tre differenti lotti funzionali, due dei quali - Lotto A e Lotto B – relativi al presente affidamento di incarico per il ruolo di Ispettori di Cantiere ed un terzo (denominato Lotto C) relativo al nuovo edificio della Radioterapia, già realizzato e in funzione.

## **2.2 Descrizione delle prestazioni richieste**

L'ispettore di cantiere collabora con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto dei lavori per la realizzazione del nuovo ospedale (di seguito anche Capitolato d'Appalto dei Lavori); durante il periodo di svolgimento dei lavori nonché durante le fasi di collaudo, rispondendo dell'attività direttamente ai Direttori Operativi (DO), al Direttore dei Lavori (DL) ed al Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione.

Considerato che il contratto relativo all'esecuzione dei Lavori dell'Ospedale è stato stipulato in vigore del codice dei contratti pubblici D.Lgs. 163/2006 e relativo regolamento DPR 207/2010, l'ispettore di cantiere dovrà svolgere le proprie attività sulla base del Capitolato d'Appalto dei Lavori e delle predette disposizioni normative. In particolare l'ispettore di cantiere dovrà, ai sensi di legge, eseguire i seguenti compiti:

- a. la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
- b. la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- c. il controllo sulla attività dei subappaltatori;
- d. il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
- e. l'assistenza alle prove di laboratorio;
- f. l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
- g. la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
- h. l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

L'ispettore di cantiere dovrà eseguire tutte le attività richieste dai Direttori Operativi, e dal Direttore dei Lavori, necessarie a garantire il regolare svolgimento delle attività di cantiere.

## 2.3 Requisiti

Indipendentemente dalla natura giuridica dell'affidatario l'appalto deve essere eseguito da professionisti iscritti negli appositi albi come da disciplinare di gara, (il "Professionista Incaricato").

Nel caso di affidatario persona giuridica (di seguito "l'Affidatario"), i nominativi delle persone fisiche che eseguiranno le prestazioni (il Professionista Incaricato) sarà/saranno quello/quelli indicati dal concorrente aggiudicatario nella modulistica della procedura di gara.

## 3 TERMINI DI ESECUZIONE E DURATA DELL'APPALTO

Le attività oggetto dell'appalto avranno inizio, a seguito della sottoscrizione del contratto, dalla data dell'Ordine di Inizio delle stesse emesso dal Responsabile del Procedimento e termineranno alla data dell'emissione del certificato del collaudo provvisorio dei lavori di cui al Capitolato Speciale d'Appalto dei Lavori.

Il tempo di esecuzione dei lavori è stimato in presunti 1480 (millequattrocentottanta) giorni naturali e consecutivi.

L'eventuale prolungamento della durata, rispetto a quella stimata, non darà all'Affidatario il diritto di recedere, né il diritto a maggiorazioni del compenso di cui all'art. 6, salvo quanto ivi stabilito, o ad altre forme di indennizzo.

## 4 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO E OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

L'Affidatario (raggruppamento temporaneo di professionisti o società) dovrà assicurare una presenza continua in cantiere durante i lavori, integrando le proprie prestazioni con quelle

dell'ispettore già nella disponibilità di IRE secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Lavori.

Il cantiere, che verrà articolato su 6 giorni lavorativi, dovrà essere sempre presidiato da almeno un ispettore di cantiere per le relative lavorazioni.

Eccezionalmente potrà essere richiesta la disponibilità anche nei giorni festivi e la domenica. Le modalità di svolgimento dell'incarico saranno concordate nel dettaglio con il Direttore Lavori.

L'Affidatario assume, con la stipula del contratto, l'obbligo di dare adempimento al proprio incarico con la giusta diligenza e svolgerà l'incarico, tramite il Professionista Incaricato, nell'osservanza del D.Lgs. 163/2006 e DPR 207/2010, della Legge n. 1086/71 e del D.P.R. 380/2001, nonché delle istruzioni che gli verranno impartite dai Direttori Operativi e dal Direttore dei Lavori.

Con riferimento ai compiti di cui al precedente art.2.2 assegnati al Professionista Incaricato, si precisa che:

- in sede di controllo della regolarità costruttiva delle singole fasi e lavorazioni in conformità ai disegni e alle specifiche esecutive, il Professionista Incaricato segnala tempestivamente al DO le eventuali non conformità esecutive (o di altra natura);
- in sede di verifica di conformità delle forniture e dei materiali da costruzione alle specifiche contrattuali il Professionista Incaricato procede anche alla raccolta della documentazione di supporto e trasporto;
- nell'ambito dell'attività di verifica dei materiali da costruzione e delle apparecchiature e degli impianti il Professionista Incaricato procede ai controlli di accettazione verificandone l'accettazione e il collaudo prima della loro messa in opera;
- con riguardo alla predisposizione degli atti contabili il Professionista Incaricato assiste il DO contabile nella verifica della contabilità specialistica.

Egli è inoltre tenuto all'osservanza delle norme di legge e di regolamento in materia, nonché delle norme del Codice Civile che riguardano la perizia e le buone regole dell'arte nell'espletamento delle prestazioni professionali.

Nello svolgimento dell'incarico il Professionista Incaricato sarà obbligato a mantenere gli opportuni contatti con la DL, relazionando sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del DL e/o dei DO, garantendo la massima disponibilità per lo svolgimento di incontri o riunioni tecniche relative all'espletamento dello stesso, da effettuarsi sia presso gli uffici della Stazione Appaltante sia presso le sedi di altri Enti o soggetti a vario titolo coinvolti.

Il Professionista Incaricato, si asterrà dall'assumere altri incarichi che lo pongano in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 50/2016 con l'appaltatore dei lavori dell'Ospedale ed eventuali subappaltatori e, nel caso, ne dovrà immediatamente segnalare l'esistenza alla Stazione Appaltante.

Tutto quanto previsto nel presente articolo deve intendersi ricompreso nel prezzo a corpo di cui all'art. 6 per l'esecuzione delle attività in oggetto, senza possibilità alcuna di addebito di maggior compenso o indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.

## 5 PRESCRIZIONI GENERALI

In questo articolo sono elencate le prescrizioni generali che regolano il rapporto professionale

tra l'Affidatario/il Professionista incaricato e I.R.E.

## 5.1 Responsabilità

Il Professionista Incaricato è personalmente responsabile delle attività svolte nell'ambito del presente incarico. Tale responsabilità viene meno solamente in caso di eventi di forza maggiore, oppure per eventi di responsabilità di terzi, con onere della prova a suo carico e immediata informazione alla Stazione Appaltante.

La responsabilità del Professionista incaricato concorre in solido con quella contrattuale dell'affidatario del servizio verso IRE.

## 5.2 Subappalto

In rispetto al principio generale della personalità della prestazione professionale, il Professionista Incaricato dovrà eseguire personalmente l'incarico affidato.

E' vietato il subappalto.

Sarà vietato l'accesso al cantiere a persone diverse da quelle indicate negli atti di gara, se non precedentemente assentite da IRE spa.

## 5.3 Polizza Assicurativa

Il Professionista incaricato dovrà munirsi di polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata delle attività e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori dell'Ospedale. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore a € 2.500.000,00.

La mancata presentazione da parte dell'aggiudicatario della polizza assicurativa esonera la Stazione Appaltante dal pagamento del corrispettivo.

In caso di Affidatario persona giuridica lo stesso dovrà presentare idonea polizza per la copertura dei danni che l'Affidatario debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro infortuni per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'Affidatario o da un suo dipendente del quale esso debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del cod.civ. con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro e non inferiore al minimo inderogabile di euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per ciascun prestatore di lavoro/parasubordinato.

## 5.4 Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 l'Affidatario è tenuto a presentare idonea garanzia, denominata garanzia definitiva, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016 pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento dell'importo contrattuale la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante.

La garanzia definitiva è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con termine finale non inferiore a due mesi dalla data del certificato di collaudo provvisorio dei lavori ; essa è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto; la garanzia deve prevedere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva esecuzione del debitore principale, la rinuncia di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia deve essere conforme alle norme del D.lgs. 50/2016 e delle norme attuative.

Lo svincolo è regolato dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva la risarcibilità del maggior danno verso l'affidatario.

La Stazione Appaltante può chiedere all'Affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'affidatario. Lo stesso vale in caso di scadenza del termine finale della garanzia in data anteriore all'effettivo termine dei due mesi dalla data del certificato di collaudo provvisorio dei lavori, salvo che l'Affidatario abbia provveduto all'estensione.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso.

Si applica l'art. 104 comma 10 del D.Lgs. 50/2016.

## **5.5 Controllo**

La Stazione Appaltante svolgerà, direttamente e/o indirettamente, attività di controllo e verifica sull'operato del Professionista Incaricato; quest'ultimo è tenuto ad attenersi alle indicazioni segnalate da I.R.E., e/o dei suoi incaricati, fornendo tutte le informazioni richieste e prestando la massima collaborazione.

## **5.6 Penali ed esecuzione in danno.**

Per ogni giorno di mancata presenza ingiustificata in cantiere di ciascuno dei Professionisti incaricati si applicherà, salvi il maggior danno e gli altri rimedi giuridici esperibili, una penale stabilita in un importo pari al costo giornaliero contrattuale degli assenti ingiustificati.

Al superamento del massimale pari al 10% dell'importo del corrispettivo per inadempienze



dell'Affidatario, IRE si riserva il diritto di dichiarare risolto il presente contratto; per l'applicazione della penale sarà sufficiente una semplice comunicazione di IRE, che potrà altresì operare le necessarie compensazioni tra le penali eventualmente maturate ed il corrispettivo pattuito.

In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali dell'Affidatario non giustificato da cause di forza maggiore, IRE previa diffida, potrà eseguire in proprio o far eseguire da terzi le prestazioni dal medesimo dovute e da essa giudicate non differibili. Il relativo costo sarà addebitato all'Affidatario e, se possibile, detratto dal corrispettivo dovutogli. Restano in ogni caso salvi tutti i rimedi previsti dall'ordinamento giuridico a favore della stessa IRE.

## **5.7 Risoluzione contrattuale**

Fermo restando che costituisce causa di decadenza dall'aggiudicazione la mancata presentazione alla sottoscrizione del contratto della polizza di responsabilità civile professionale di cui all'articolo 5.3 del presente Capitolato, costituisce motivo di risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., previa comunicazione a mezzo raccomandata:

- a) la cessione del contratto o il subappalto;
- b) la non ottemperanza alla diffida ad adempiere che la Stazione Appaltante abbia formulato per iscritto, ai sensi dell'articolo 1454 del c.c., per altre inottemperanze contrattuali;
- c) gravi o reiterati inadempimenti dell'Affidatario e del Professionista Incaricato;
- d) il Professionista Incaricato e l'Affidatario, perdano i requisiti di ordine generale di cui alla normativa vigente;
- e) nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016;
- f) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto di incarico.

In caso di inadempimento del Professionista Incaricato, IRE, previa diffida, potrà eseguire in proprio o far eseguire da terzi le prestazioni dal medesimo dovute e da essa giudicate non differibili. Il relativo costo sarà addebitato all'affidatario e, se possibile, detratto dal corrispettivo dovutogli. Restano in ogni caso salvi tutti i rimedi previsti dall'ordinamento giuridico a favore della stessa IRE.

Dalla data della risoluzione l'affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

In caso di risoluzione sarà dovuto alla Stazione Appaltante il risarcimento di ogni danno conseguente.

## **5.8 Sospensione**

La Stazione Appaltante potrà sospendere, per giustificati motivi, l'esecuzione dell'incarico, anche più volte, per un periodo massimo complessivo non eccedente i sei mesi, senza che nulla sia dovuto, per tale motivo, al Professionista Incaricato. Tuttavia, in caso di sospensioni eccedenti i due mesi, il Professionista Incaricato potrà, previa richiesta, ricevere il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento della sospensione.

I tempi necessari per ottenere autorizzazioni e nulla osta e/o ogni altro necessario atto da parte dei soggetti competenti non costituiscono tempi di sospensione ai sensi del presente

paragrafo.

## **5.9 Divieti**

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 c. 7 del D. Lgs. 50/2016.

## **5.10 Contestazioni**

In espressa deroga dell'articolo 2226 c.c., il termine di decadenza, ai fini della contestazione, da parte della Stazione Appaltante, di difformità o vizi nelle attività del Professionista Incaricato, è stabilito in due mesi dalla data di ultimazione delle attività.

Per le finalità di cui all'articolo 2236 c.c., è dato esplicitamente atto che le attività di cui al presente Capitolato non implicano soluzioni tecniche di particolare difficoltà.

L'Affidatario/il Professionista Incaricato rinuncia espressamente a qualsiasi diritto o facoltà di cui agli articoli 1467, 1660, 1661, 1664, e 2234 del codice civile, fatto salvo per quanto espressamente previsto nel presente Capitolato.

## **5.11 Stipula del contratto**

Prima della stipula del contratto l'Affidatario dovrà presentare tutti i documenti necessari e obbligatori ai sensi delle vigenti leggi per la stipula del contratto stesso che saranno all'uopo richiesti dalla Stazione Appaltante.

All'affidatario verrà comunicata la data di stipula del contratto 5 giorni prima della data stabilita.

Qualora risulti accertato a carico dell'Affidatario/Professionista Incaricato la sussistenza dei provvedimenti antimafia stabiliti dalle vigenti leggi, l'aggiudicazione sarà considerata come non avvenuta e la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto, se già stipulato.

Qualsiasi controversia od eccezione da parte dell'Affidatario/Professionista Incaricato non sospende, in alcun modo, il suo obbligo di dare compiutamente corso all'incarico di cui al presente Capitolato, ivi incluse le attività oggetto di controversia od eccezione.

## **5.12 Accordo Bonario e definizione delle controversie**

Ai sensi dell'articolo 206, del D.Lgs. 50/2016, al presente contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma precedente, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno essere risolte mediante procedura ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 50/2016.

La procedura suddetta può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Affidatario/il Professionista Incaricato non può comunque sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal DL e dai DO.

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità

delle questioni.

### **5.13 Recesso unilaterale e sospensione.**

Qualora la Stazione Appaltante per suo insindacabile motivo, ritenesse di non dare seguito allo sviluppo, in tutto o in parte, delle attività contrattuali, essa avrà facoltà di dichiarare esaurito l'incarico mediante comunicazione scritta, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dell'Affidatario/del Professionista Incaricato, liquidandone il compenso con riferimento all'attività svolta fino al momento della comunicazione di recesso di cui sopra, con esclusione di qualsivoglia maggiorazione per affidamento parziale, o di indennità e/o indennizzo di qualunque genere e sorta.

Nel caso di sospensione integrale dei lavori dell'Ospedale per un periodo di tempo superiore a sei mesi complessivi, e conseguentemente del servizio oggetto del presente Capitolato, l'Affidatario/il Professionista Incaricato può recedere dal contratto senza indennità.

### **5.14 Foro competente**

Per ogni controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente incarico si considera competente in via esclusiva il Foro di Genova, con esclusione della competenza arbitrale.

## **6 CORRISPETTIVO PER I SERVIZI**

Il corrispettivo a favore dell'Affidatario per l'espletamento delle attività previste dal presente Capitolato è quello risultante dal ribasso proposto dall'Affidatario in sede di offerta sull'importo posto a base della procedura di gara.

Tale importo deve intendersi globale, forfettario, fisso ed invariabile, fatto salvo quanto infra previsto, ed include tutte le prestazioni professionali e tutte le attività di supporto, nessuna esclusa, necessarie e/o attinenti l'esecuzione a perfetta regola d'arte di tutte le prestazioni previste nel presente Capitolato, secondo le specifiche e le modalità in esso contenute ed in particolare è indipendente dalla stima dell'aumento o della diminuzione dell'importo dei lavori a seguito di eventuali perizie di varianti e suppletive, nonché da un'eventuale diversa durata dei lavori.

In caso di aumento della durata dei lavori, al netto di eventuali sospensioni disposte in conformità al presente contratto, l'Affidatario avrà diritto ad un maggiore compenso se l'aumento medesimo eccederà i sei mesi rispetto alla data ultima prevista nel programma dei lavori. In tal caso il maggiore compenso sarà calcolato sulla durata eccedente tale periodo di franchigia, in rapporto proporzionale rispetto al prezzo ed alla durata originariamente stabiliti.

Tali corrispettivi sono da considerarsi comprensivi delle spese (ivi incluse quelle di trasferte, materiale cartaceo ed informatico eventualmente necessario per l'espletamento dell'incarico), e al netto di I.V.A. e contributi previdenziali previsti dalla legge.

## **7 PAGAMENTI**

È convenzionalmente e univocamente stabilito che i pagamenti del compenso a favore dell'Affidatario verranno corrisposti in rate trimestrali a seguito di presentazione di regolare fattura.

L'importo di ciascuna rata verrà definito in ragione del 90% dell'importo corrispettivo, in rapporto alla durata dei lavori, come da cronoprogramma, in rapporto alla durata residua degli stessi all'atto della sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio oggetto del presente capitolato.

L'ultima rata di saldo pari al 10% dell'importo del corrispettivo verrà pagata alla data di emissione del certificato di collaudo.

I pagamenti verranno effettuati dietro presentazione di regolare fattura, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le fatture dovranno essere indirizzate ad I.R.E. S.p.A., Via Peschiera, 16 - 16122 Genova ed inviate alla sede operativa di I.R.E. S.p.A. in via XX Settembre, 41, 16121 Genova oppure all'indirizzo mail [amministrazione@ireliguria.it](mailto:amministrazione@ireliguria.it).

L'affidatario dovrà inviare entro 20 giorni dal pagamento alla Stazione Appaltante copia della fattura quietanzata.

## 8 DANNI

L'affidatario è l'unico responsabile di tutti gli eventuali danni verso I.R.E. S.p.A., le amministrazioni pubbliche, altri soggetti pubblici o privati o verso qualunque terzo, i quali derivassero dalla condotta dell'incarico di cui al presente Capitolato. Egli è tenuto a mantenere indenne I.R.E. da ogni richiesta di danni da parte di terzi, per eventi connessi all'incarico stesso.

FIRMA PER ACCETTAZIONE :

## 9 APPROVAZIONE DELLE CLAUSOLE ONEROSE

Il Progettista esplicitamente approva, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. gli Articoli e punti:

- Art. 4 – Modalità di espletamento dell'incarico;
- punto 5.1 – Responsabilità;
- punto 5.2 – Subappalto;
- punto 5.5 – Risoluzione contrattuale;
- punto 5.6 – Sospensione;
- punto 5.7 – Divieti;
- punto 5.8 – Contestazioni;
- punto 5.9 – Stipula del contratto – controversie;
- punto 5.10 – Recesso unilaterale;
- punto 5.11 – Foro competente;
- Art. 6 – Corrispettivo per i servizi;
- Art. 7 – Pagamenti;
- Art. 8 – Danni.

FIRMA: \_\_\_\_\_

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si informa che:

- i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di gara per i quali i dati vengono forniti;
- il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
- la conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento di gara;
- i diritti spettanti agli interessati sono quelli di cui agli articoli 10 e 13 della Legge 675 del 1996 e s.m.i.;
- il titolare del trattamento è I.R.E. S.p.A.